

Mancata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento e fino a sette mesi di età del figlio, adibite alle lavorazioni che comportano rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici

Norma violata

Art. 16, comma 1 e art. 12, comma 1, del [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#) e art. 4, comma 1, del [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#).

Violazione

per aver adibito la lavoratrice gestante o in periodo di allattamento e fino a sette mesi di età del figlio alle lavorazioni che comportano il rischio di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro indicate nell'allegato B al [D.Lgs. n. 151/2001 \(1\)](#), senza adottare le necessarie misure affinché l'esposizione al rischio della lavoratrice sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro, tenuto conto della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute della lavoratrice stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#).

Penalità

Per il rinvio di cui all'art. 12, comma 4, del [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), si applica l'art. 7, comma 7, dello stesso [D.Lgs. n. 151/2001](#) - ARRESTO fino a sei mesi.

Note:

(1): L'allegato B al [D.Lgs. n. 151/2001](#), è il seguente:

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

A. lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti fisici: lavori in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
